



Decreto del Soggetto Attuatore (con Firma Digitale)

nominato dal Commissario Delegato per il superamento dell'emergenza in conseguenza degli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Lazio nei giorni 29 e 30 ottobre 2018
(OCDPC n.558 del 15 Novembre 2018)

N. A00174 del 05/11/2021

Proposta n. 40785 del 05/11/2021

Oggetto:

Interventi di cui all'Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018. Intervento codice 631 denominato "Risagomatura scogliere - Completamento interventi di manutenzione delle opere di difesa costiera di Ostia Centro e Ponente e ripascimento ricostruttivo". Determinazione a contrarre. CUP F87H21001490001- CIG 896703468B

Estensore

ANTONELLI SARAH

_____firma elettronica_____

Responsabile del Procedimento

MAIETTI ANTONIO LUIGI

_____firma elettronica_____

**Il Direttore
in qualità di Soggetto Attuatore
AD INTERIM W. D'ERCOLE**

_____firma digitale_____

Oggetto: Interventi di cui all'Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018. Intervento codice 631 denominato "Risagomatura scogliere - Completamento interventi di manutenzione delle opere di difesa costiera di Ostia Centro e Ponente e ripascimento ricostruttivo". Determinazione a contrarre. CUP F87H21001490001- CIG 896703468B

IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE
UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO

In qualità di Soggetto Attuatore ex Decreti del Commissario Straordinario n. R00041 del 03/04/2019

VISTI:

- la Costituzione della Repubblica Italiana;
- lo Statuto della Regione Lazio;
- la legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2 "Sistema Integrato Regionale di Protezione Civile. Istituzione dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile";
- il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, concernente il "Codice della Protezione Civile";
- gli artt. 25 - 26 "Ordinanze di protezione civile" e 27 "Contabilità speciali per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale ed altre disposizioni in materia amministrativa e procedimentale" del richiamato D. Lgs. n.1/2018;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale" e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente l'organizzazione degli Uffici e dei servizi della Giunta Regionale, e successive modifiche e integrazioni;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 661 del 07 novembre 2016 con cui è stato conferito al Dott. Carmelo Tulumello l'incarico di Direttore della "Agenzia Regionale di Protezione Civile";
- l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018, con la quale il Direttore della Agenzia Regionale di Protezione Civile è stato nominato Commissario Delegato per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi meteorologici verificatisi nel territorio della Regione Lazio nei giorni 29 e 30 ottobre 2018.

PREMESSO che:

- nei giorni 29 e 30 ottobre 2018 si sono verificati, su tutto il territorio della Regione Lazio, eventi meteorologici avversi che hanno causato danni agli edifici pubblici, alle abitazioni private, alla viabilità ed alle attività commerciali e produttive creando situazioni emergenziali e di disagio alla popolazione colpita dall'evento, nonché condizioni, sia specifiche che diffuse, di pericolo per la pubblica e privata incolumità e, in particolare nella Provincia di Frosinone e nella Città di Terracina, ha causato tre vittime tra la popolazione;
- con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00247 del 31 ottobre 2018, ai sensi della legge regionale 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15, comma 2, è stato proclamato lo stato di calamità naturale per l'intero territorio della Regione Lazio;
- con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 8 novembre 2018, (G.U. Serie Generale n. 266 del 15 novembre 2018) è stato dichiarato, per il periodo di 12 mesi a decorrere dalla data della stessa Deliberazione, lo stato di emergenza, ai sensi e per gli effetti dell'art.7 comma 1) del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per tutti i territori della Regione Lazio, colpiti dall'evento meteorologico nei giorni 29 e 30 ottobre 2018, nonché stanziato a favore della Regione Lazio per l'attuazione dei primi interventi urgenti di protezione civile l'importo di € 3.000.000,00;
- con Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2019, è stato prorogato di 12 mesi lo stato di emergenza nei territori delle regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto e delle province autonome di Trento e Bolzano colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018 e nel territorio della provincia di Trapani in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi meteorologici

verificatisi nei giorni dall'8 all'11 novembre 2018;

- con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018, (nel proseguo anche OCDPC o Ordinanza), il Direttore della Agenzia Regionale di Protezione Civile è stato nominato Commissario Delegato per la predisposizione del “*Piano degli Interventi urgenti*”;
- con proprio Decreto n. R00001 del 16 novembre 2018, il Commissario Delegato, in conformità a quanto previsto all'art. 9 comma 2 della OCDPC n.558/2018, ha istituito l'Ufficio di Supporto per la gestione delle attività Commissariali;
- il Commissario Delegato ha effettuato l'acquisizione da parte delle amministrazioni ed enti locali del fabbisogno derivante dai danni causati sul territorio della Regione Lazio dall'evento emergenziale del 29 e 30 ottobre 2018;

DATO ATTO che:

- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 27 febbraio 2019, sono state assegnate alla Regione Lazio risorse finanziarie per l'importo complessivo pari ad € 82.965.061,83 per il triennio 2019-2021, di cui € 25.527.711,33 a valere sull'annualità 2019 ed € 28.718.675,25 per ciascuna delle annualità 2020 e 2021, per la realizzazione degli interventi strutturali e infrastrutturali previsti nella “*Ricognizione dei fabbisogni*”, effettuata presso le Amministrazioni interessate dall'evento calamitoso in oggetto, ai sensi dell'art. 3 commi 1 e 3 della OCDPC 558/2018;
- con Decreto del Commissario Delegato n. R00039 del 03.04.2019, successivamente rimodulato con Decreti n. R00201 del 02.09.2019 e n. R00240 del 29.11.2019, è stato approvato il “Piano degli Investimenti – annualità 2019”, a valere sulle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, assegnate con DPCM del 27 febbraio 2019;
- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 9 gennaio 2020 si è proceduto ad una rimodulazione degli importi assegnati con il sopracitato D.P.C.M. 27.02.2019, assegnando alla regione Lazio, per ciascuna delle annualità 2020 e 2021, € 28.611.917;
- il Decreto del Direttore della Agenzia Regionale di Protezione civile in qualità di Commissario Straordinario delegato R00041 del 03/04/2019 con il quale è stato nominato Soggetto attuatore l'Ing. Wanda D'Ercole;
- con Decreto del Commissario Delegato n. R00050 del 03.04.2020, successivamente aggiornato con Decreti n. R00170 del 12.05.2020 e n. R00423 del 09.12.2020, è stato approvato il “Piano degli Investimenti – annualità 2020”, a valere sulle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, assegnate con DPCM del 27 febbraio 2019;
- la Deliberazione della Giunta Regionale. n. 138 del 16 marzo 2021, con la quale, nelle more del conferimento dell'incarico di Direttore ad altro soggetto, è stato conferito l'incarico di Direttore ad interim della Direzione Regionale “Lavori pubblici, stazione unica appalti, risorse idriche e difesa del suolo” all'ing. Wanda D'Ercole, Direttore Generale;

TENUTO CONTO che:

- in base alle indicazioni pervenute dagli Enti e Strutture suindicati, la Struttura Commissariale ha elaborato un Piano degli Interventi, sui fondi assegnati per l'annualità 2021; - con nota del Commissario delegato prot. n. 1213 del 15/04/2021 è stato trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile il Piano degli Investimenti ex DPCM del 27 febbraio 2019, recante assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l'importo complessivo di € 28.398.456,13;
- con nota prot. n. POST/21466 del 04/05/2021 (acquisita al protocollo Regione Lazio – reg. OCDPC 558 n. 1418 del 05/05/2021) la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile ha ritenuto che il Piano degli Investimenti in oggetto possa essere approvato, ad eccezione di n. 3 interventi per i quali si chiede di voler fornire ulteriori elementi di dettaglio, per l'importo complessivo di € 28.084.896,13;

CONSIDERATO che:

- con il Decreto del Commissario Delegato n. R00227 del 05/05/2021, si è ritenuto approvare provvisoriamente il “Piano degli Investimenti– annualità 2021”, a valere sulle risorse finanziarie di cui

al richiamato articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l'importo complessivo parziale e provvisorio di € 28.084.896,13, accogliendo le osservazioni del Dipartimento di Protezione Civile;

- con Decreto del Commissario Delegato n. R00242 del 06 maggio 2021, è stato disposto di dare immediata attuazione al "Piano degli Investimenti – annualità 2021", a valere sulle risorse finanziarie di cui al richiamato articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, approvato con il Decreto del Commissario Delegato n. R00227 del 05/05/2021 e di ampliare le competenze del Soggetto Attuatore degli interventi di competenza della Regione Lazio – Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, già demandate con Decreto Commissariale n. R00041/2019, per l'esecuzione di n. 6 interventi, individuati nell'allegato A del presente provvedimento con i codici n. 604, 605, 606, 607, 631, 632;
- che nella tabella A Decreto del Commissario Delegato n. R00242 del 06 maggio 2021 con il codice 631 è ricompreso l'intervento denominato "Risagomatura scogliere - Completamento interventi di manutenzione delle opere di difesa costiera di Ostia Centro e Ponente e ripascimento ricostruttivo" dell'importo complessivo € 2.500.000,00;
- con decreto n. A000103 del 31/05/2020 è stato nominato RUP dell'intervento in oggetto il Geom. Antonio Luigi Maietti;
- con Decreto n. A00134 del 23/07/2020 sono stato affidato il servizio di rilievo topobatimetrico della scogliera sommersa (tratto compreso tra il pennello a ponente del Pontile Piazza Anco Marzio ed il canale Pescatori) per una lunghezza totale della stessa di circa 2.700,00 ml e di n. 4 pennelli, da terra fino alla scogliera sommersa, lunghezza di circa 90 ml ciascuno, in località Ostia Centro / Ostia Ponente Comune di Roma (RM) nell'ambito dell'Intervento codice n. 631 "Risagomatura scogliere - Completamento interventi di manutenzione delle opere di difesa costiera di Ostia Centro e Ponente e ripascimento ricostruttivo", al Geom. Fabio Altieri;
- con Decreto n. A00164 del 14.10.2021 sono stati affidati gli incarichi per la redazione del progetto esecutivo, all'Ing. Giovanni Falco e per la verifica preventiva della progettazione all'Ing. Antonio Battaglino;
- con Decreto n. A00164/2021 sono stati altresì nominati l'Ing. Giovanni Falco quale Direttore dei Lavori e il P.I. Edmondo Di Rocco quale Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
- con Decreto n. A00173 del 05/11/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto;

PRESO ATTO che l'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018 dispone all'art. 4 comma 1 che per la realizzazione delle attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, i Commissari delegati e gli eventuali soggetti attuatori dai medesimi individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga a molteplici disposizioni normative;

CONSIDERATO altresì che l'art. 4 comma 3 dell'ordinanza suddetta dispone che i Commissari delegati ed i soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, possono procedere in deroga ai seguenti articoli del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare:

- 21, allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche in assenza della delibera di programmazione;
- 32, 33, 34, 36, 70, 72, 73, 76 e 98, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; la deroga all'art. 36, comma 2, lettera a), è consentita nei limiti di € 200.000,00 e quella agli articoli 76 e 98 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da esercitare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;
- 40 e 52, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedono;

- 63, comma, 2 lett. c) relativamente alla possibilità di consentire lo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando, al fine di accelerare la procedura di scelta del contraente e avviare, per ragioni di estrema urgenza a tutela della salute e dell'ambiente, gli interventi infrastrutturali di cui alla presente ordinanza. Tale deroga, se necessaria, potrà essere utilizzata anche per l'individuazione dei soggetti cui affidare la verifica preventiva della progettazione di cui all'articolo 26 comma 6 lett. a) del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016;

- 95, relativamente alla possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso anche al di fuori delle ipotesi previste dalla norma;

- 24, allo scopo di autorizzare l'affidamento dell'incarico di progettazione a professionisti estranei all'ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico - progettuale derivanti dalle esigenze emergenziali;

- 25, 26 e 27, allo scopo di autorizzare la semplificazione e l'accelerazione della procedura concernente la valutazione dell'interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;

- 105, allo scopo di consentire l'immediata efficacia del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'articolo 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016; limitatamente all'indicazione obbligatoria della terna dei subappaltatori di cui al comma 6;

- 157, allo scopo di consentire l'adozione di procedure semplificate e celeri per l'affidamento di incarichi di progettazione e connessi, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dalla presente ordinanza;

- che all'art. 4, comma 4 della suddetta ordinanza si dispone altresì che al momento della presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, i soggetti di cui all'art. 1 accettano, anche in deroga agli articoli 81 ed 85 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, autocertificazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano ai sensi dell'art. 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016, mediante la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, o i mezzi di prova di cui all'art. 86, ovvero tramite altre idonee modalità compatibili con la gestione della situazione emergenziale, individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure;

- che all'art. 4, co. 5 si dispone che fermo restando quanto previsto al comma 3, ai fini dell'acquisizione di lavori, beni e servizi, strettamente connessi alle attività di cui alla presente ordinanza i soggetti di cui all'articolo 1 provvedono, mediante le procedure di cui all'articolo 36 e 63, anche non espletate contestualmente, previa selezione, ove possibile e qualora richiesto dalla normativa, di almeno cinque operatori economici, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'articolo 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016. Ove esistenti, tali operatori sono selezionati all'interno delle white list delle Prefetture;

La stazione appaltante si avvale delle deroghe sopra riportate in virtù della evidente necessità (quale motivazione) di garantire nel più breve tempo possibile gli interventi di salvaguardia della pubblica e privata incolumità e del ripristino delle condizioni di sicurezza, in particolare:

- con riferimento alla deroga all'art. 97, comma 5, decreto legislativo n. 50/2016, si assegnano all'impresa 5 giorni per rispondere per iscritto alle richieste di giustificazioni;

- con riferimento all'art. 32, d.lgs. 50/2016, si procederà alla stipulazione del contratto senza attendere il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo, dando immediata esecuzione al contratto e rinviando la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al momento immediatamente successivo alla stipula, fermo restando che il contratto sarà risolutivamente condizionato alla verifica degli stessi e che, qualora venga accertato l'affidamento ad un operatore privo dei predetti requisiti,

RILEVATO altresì che:

- comprovate ragioni di urgenza ed indifferibilità derivanti dalla necessità di attuare l'intervento in oggetto, in quanto finalizzato alla manutenzione dei tratti urbanizzati dell'alveo Fiume Velino a salvaguardia della pubblica e privata incolumità;
- la necessità di realizzare i lavori prima dell'inizio della prossima stagione invernale, nel corso della quale è più frequente il rischio di eventi di piena del corso d'acqua interessato dagli interventi;
- la non obbligatorietà del sopralluogo in considerazione della tipologia di lavorazioni analiticamente previste e descritte nella documentazione progettuale relativa agli interventi, che è tale da consentire la corretta formulazione dell'offerta da parte del concorrente;
- la non necessità di far ricorso alla Commissione giudicatrice e alla conseguente predisposizione, da parte dei concorrenti, di specifiche relazioni tecniche stante il criterio prescelto che è quello del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del Decreto Legge n. 76 del 16.7.2020;
- in data 19/05/2020 è entrato in vigore il Decreto Legge n. 34 del 19/05/2020 (conv. in L.77/2020) recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- l'art. 207 del suddetto decreto prevede che "l'importo dell'anticipazione prevista dall'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, può essere incrementato fino al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante";
- in data 17/07/2020 è entrato in vigore il Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
- che l'art. 1 co. 3 del suddetto decreto prevede che *"Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque"*;
- che l'art. 1 co. 4 del medesimo decreto prevede che *"Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente"*;
- l'art. 8 co.1, lett. b) del medesimo decreto prescrive che *"le stazioni appaltanti possono prevedere, a pena di esclusione dalla procedura, l'obbligo per l'operatore economico di procedere alla visita dei luoghi,esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell'appalto da affidare"*;

DATO ATTO che gli oneri derivanti dall'affidamento di cui al presente atto troveranno copertura sui fondi della contabilità speciale n. 6104 aperta presso la Banca d'Italia, dal Direttore della Agenzia Regionale di Protezione civile in qualità di Commissario straordinario delegato ai sensi dell'art. 1 c. 1 dell'Ordinanza n. 558/2018;

RITENUTO NECESSARIO applicare tutte le deroghe correlate all'affidamento in oggetto e in particolare quelle richiamate, per la motivazione di procedere con la massima urgenza all'Intervento 631 denominato "Risagomatura scogliere - Completamento interventi di manutenzione delle opere di difesa costiera di Ostia Centro e Ponente e ripascimento ricostruttivo", al fine di assicurare condizioni di maggiore sicurezza per l'incolumità pubblica e privata;

RITENUTO NECESSARIO derogare all'art. 32, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016, disponendo l'efficacia immediata al contratto e di dare conto al primo atto delle verifiche effettuate e della sussistenza dei presupposti sui requisiti richiesti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e dei requisiti professionali e tecnici minimi specifici richiesti in capo al professionista di cui all'art. 83, comma 1 del

vigente Codice, prima di dette verifiche positive non sarà possibile procedere al pagamento, anche parziale delle somme dovute;

VISTO l'art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016 il quale stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

CONSIDERATO inoltre che all'art. 4 comma 4 della suddetta ordinanza si dispone che al momento della presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, i soggetti di cui all'art. 1 accettano, anche in deroga agli articoli 81 ed 85 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, autocertificazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano ai sensi dell'art. 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016, mediante la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, o i mezzi di prova di cui all'art. 86, ovvero tramite altre idonee modalità compatibili con la gestione della situazione emergenziale, individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure.

ATTESO che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri di urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;

RITENUTO pertanto necessario avvalersi di tutte le deroghe di cui all'articolo 4 dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018, a talune disposizioni del decreto legislativo n. 50/2016, per l'evidente necessità di eseguire con estrema urgenza l'Intervento 631 denominato "Risagomatura scogliere - Completamento interventi di manutenzione delle opere di difesa costiera di Ostia Centro e Ponente e ripascimento ricostruttivo";

RITENUTO, pertanto opportuno procedere all'affidamento dei lavori in oggetto, secondo quanto previsto dall'art. 4, co. 5 dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, co. 2 lett. b) del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 e delle deroghe di cui all' O.C.D.P.C. n. 558/2018 art. 4 comma 3, previa estrazione degli operatori economici da invitare dalle White list delle Prefetture di Roma e Frosinone rispettivamente aggiornate al 29/10/2021 e al 29/09/2021 con qualificazione nella categoria OG7 classifica IV;

RITENUTO ai sensi dell'art. 105 comma 1 del Dlgs. 50/2016, modificato dall'art. 49, comma 1, lettera b), sub. 1), della legge n. 108 del 2021, di stabilire il limite del 50% al subappalto per la categoria principale;

RITENUTO congruo prevedere un termine per la presentazione dell'offerte pari a 7 giorni dalla trasmissione della lettera di invito;

RITENUTO, altresì, opportuno procedere all'approvazione degli atti di gara composti da:

- Schema di Domanda di partecipazione (Allegato 1);
- Schema di Offerta Economica (Allegato 2);
- Schema di Lettera di invito (Allegato 3);
- Schema di contratto (Allegato 4);

RITENUTO infine necessario:

- di dover procedere urgentemente all'affidamento dell'intervento 631 denominato "Risagomatura scogliere - Completamento interventi di manutenzione delle opere di difesa costiera di Ostia Centro e Ponente e ripascimento ricostruttivo", interessato dagli eventi meteorologici di particolare avversità verificatesi nei giorni 29 e 30 Ottobre 2018;
- di dover aggiudicare l'esecuzione dell'intervento 631 "Risagomatura scogliere - Completamento interventi di manutenzione delle opere di difesa costiera di Ostia Centro e Ponente e ripascimento ricostruttivo", mediante il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 1, co. 2 lett. b) del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 e delle deroghe di cui all' O.C.D.P.C. n. 558/2018 art. 4 comma 3, previa estrazione degli operatori economici da invitare dalla White list delle Prefetture di Roma e Frosinone

rispettivamente aggiornate al 29/10/2021 e al 29/09/2021 con qualificazione nella categoria OG7 classifica IV;

DECRETA

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di avvalersi delle deroghe di cui all' articolo 5, O.C.D.P.C. n. 394/2016, a talune disposizioni del decreto legislativo n. 50/2016, per l'evidente necessità di eliminare il pregiudizio alla pubblica incolumità ed in particolare di derogare ai seguenti articoli del d.lgs. 50/2016:
 - 21, allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche in assenza della delibera di programmazione;
 - 32, 33, 34, 36, 70, 72, 73, 76 e 98, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; la deroga all'art. 36, comma 2, lettera a), è consentita nei limiti di € 200.000,00 e quella agli articoli 76 e 98 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da esercitare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;
 - 40 e 52, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedono;
 - 63, comma, 2 lett. c) relativamente alla possibilità di consentire lo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando, al fine di accelerare la procedura di scelta del contraente e avviare, per ragioni di estrema urgenza a tutela della salute e dell'ambiente, gli interventi infrastrutturali di cui alla presente ordinanza. Tale deroga, se necessaria, potrà essere utilizzata anche per l'individuazione dei soggetti cui affidare la verifica preventiva della progettazione di cui all'articolo 26 comma 6 lett. a) del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - 95, relativamente alla possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso anche al di fuori delle ipotesi previste dalla norma;
 - 24, allo scopo di autorizzare l'affidamento dell'incarico di progettazione a professionisti estranei all'ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico - progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;
 - 25, 26 e 27, allo scopo di autorizzare la semplificazione e l'accelerazione della procedura concernente la valutazione dell'interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;
 - 105, allo scopo di consentire l'immediata efficacia del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'articolo 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016; limitatamente all'indicazione obbligatoria della terna dei subappaltatori di cui al comma 6;
 - 157, allo scopo di consentire l'adozione di procedure semplificate e celeri per l'affidamento di incarichi di progettazione e connessi, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dalla presente ordinanza;
 - che, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della suddetta ordinanza, al momento della presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, i soggetti di cui all'art. 1 accettano, anche in deroga agli articoli 81 ed 85 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, autocertificazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano ai sensi dell'art. 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016, mediante la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, o i mezzi di prova di cui all'art. 86, ovvero tramite altre idonee modalità compatibili con la gestione della situazione emergenziale, individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure;

- che all'art. 4, co. 5 si dispone che fermo restando quanto previsto al comma 3, ai fini dell'acquisizione di lavori, beni e servizi, strettamente connessi alle attività di cui alla presente ordinanza i soggetti di cui all'articolo 1 provvedono, mediante le procedure di cui all'articolo 36 e 63, anche non espletate contestualmente, previa selezione, ove possibile e qualora richiesto dalla normativa, di almeno cinque operatori economici, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'articolo 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016. Ove esistenti, tali operatori sono selezionati all'interno delle white list delle Prefetture;

2. di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto, secondo quanto previsto dall'art. 4, co. 5 dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, co. 2 lett. b) del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 e delle deroghe di cui all' O.C.D.P.C. n. 558/2018 art. 4 comma 3, previa estrazione degli operatori economici da invitare dalle White list delle Prefetture di Roma e Frosinone rispettivamente aggiornate al 29/10/2021 e al 29/09/2021 con qualificazione nella categoria OG7 classifica IV;
3. di stabilire che il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, individuato ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del d.lgs. n. 50/2016, dell'art. 1, comma 3, del Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020 e dell'art. 4 c. 2 dell'Ordinanza di Protezione Civile n. 558/2018;
4. di stabilire un termine per la presentazione dell'offerte pari a 7 giorni dalla trasmissione della lettera di invito;
5. di approvare i seguenti documenti di gara, parte integrante e sostanziale della presente determinazione:
 - Schema di Domanda di partecipazione (Allegato 1);
 - Schema di Offerta Economica (Allegato 2);
 - Schema di Lettera di invito (Allegato 3);
 - Schema di contratto (Allegato 4);
6. di disporre l'esecuzione del contratto, in via d'urgenza ai sensi dell'art 32, comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 e delle deroghe sopra richiamate e di dare conto al primo atto delle verifiche effettuate e della sussistenza dei presupposti sui requisiti richiesti di ordine generale di cui all'art.80 del D.lgs. n. 50/2016 e prima di dette verifiche positive non sarà, comunque, possibile procedere al pagamento, anche parziale delle somme dovute;
7. di trasmettere il presente atto al Direttore della Agenzia Regionale di Protezione Civile in qualità di Commissario straordinario delegato ai sensi dell'art. 1 c. 1 dell'Ordinanza n. 558/2018, titolare della contabilità speciale n. 6104 presso la Banca d'Italia per i successivi adempimenti.

Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito della stazione appaltante <http://www.regione.lazio.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6104 intestata al Commissario Delegato per la Regione Lazio.

IL SOGGETTO ATTUATORE

Ing. Wanda D'Ercole

SCHEMA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

OGGETTO: Interventi di cui all'Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n.558 del 15 novembre 2018. Invito, ai sensi del combinato disposto dell'art. 36, comma 2, lett. c) e dell'art. 1, co. 2 lett. b) del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 e delle deroghe di cui all' O.C.D.P.C. n. 558/2018 art. 4 comma 3, per la presentazione dell'offerta per l'affidamento, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara - per l'esecuzione dell'intervento codice 631 denominato "Risagomatura scogliere - Completamento interventi di manutenzione delle opere di difesa costiera di Ostia Centro e Ponente e ripascimento ricostruttivo" CUP F87H21001490001- CIG 896703468B

Il sottoscritto/a _____ in qualità di (legale rappresentante, amministratore unico, titolare, ecc.) dell'impresa _____ con sede legale a _____ e sede operativa a _____ codice fiscale _____, partita IVA _____ e-mail _____ Pec (obbligatoria) _____

In nome e per conto di:

 Impresa Singola

- impresa individuale società per azioni società a responsabilità limitata
 società in accomandita semplice società cooperativa altro _____

 Consorzio

- ordinario società cooperative di produzione e lavoro imprese artigiane stabile

- concorrendo, nel caso di consorzi stabili e quelli di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del d.lgs. 50/2016) per i seguenti consorziati (indicare denominazione, sede legale e codice fiscale di ciascun consorziato):

n.	Denominazione	Codice Fiscale	Sede legale	Ruolo Capofila o Consorziata

 Raggruppamento temporaneo di concorrenti/Aggregazioni di rete

- costituito**, concorrendo con la seguente composizione:

Denominazione	Codice Fiscale	Sede legale	Ruolo Mandataria o Mandante

costituendo, impegnandosi a costituirsi con la seguente composizione:

Denominazione	Codice Fiscale	Sede legale	Ruolo Capogruppo con potere di rappresentanza o Mandante

GEIE

con la seguente composizione:

Denominazione	Codice Fiscale	Sede legale	Ruolo Capofila o Consorziata

CHIEDE

Di partecipare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara - per l'esecuzione dei lavori dell'intervento codice 631 denominato "Risagomatura scogliere - Completamento interventi di manutenzione delle opere di difesa costiera di Ostia Centro e Ponente e ripascimento ricostruttivo" CUP F87H21001490001- CIG 896703468B

Avvalendosi del disposto, di cui agli artt. 21, 38 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia per il caso di dichiarazione falsa o mendace e l'uso di atto falso, come richiamate dall'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, allo scopo di partecipare alla procedura in oggetto,

DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:

- 1) di non incorrere in un motivo di esclusione, di cui all'art. 80, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 e precisamente di non avere subito alcuna condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per aver commesso i seguenti reati:
 - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del Decreto Legislativo 3 aprile

2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale, nonché all'articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali, di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode, ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale e di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti, di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

2) di non incorrere nei motivi di esclusione, di cui all'art. 80, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e precisamente che non sussistono a proprio carico cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 84, comma 4 del medesimo Decreto;

3) che i soggetti indicati all'articolo 80, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 sono i seguenti (indicare i nominativi, i codici fiscali, le qualifiche, le date di nascita e la residenza):

N.	Cognome, Nome, luogo e data di nascita	Codice Fiscale	Qualifica	Residenza

NB Per i soggetti di cui al punto tre nei cui confronti opera l'esclusione, di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo

4) che con riferimento ai suddetti soggetti, di cui al comma 3 dell'art. 80 non sussistono le cause di esclusione, di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 80;

5) in relazione ad amministratori e/o direttori tecnici cessati dalla carica nell'anno antecedente:

che non vi sono amministratori e/o direttori tecnici cessati dalla carica nell'anno antecedente l'indizione della presente procedura;

che vi sono amministratori e/o direttori tecnici cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione della presente procedura; in tal caso dichiara quali sono i soggetti cessati dalla carica ed indica i loro nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza, le eventuali condanne penali comminate per i reati, di cui all'art. 80, comma 1, lett a), b), b-bis), c), d), e), f), g) del D. Lgs. n. 50/2016 e la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penale sanzionata degli stessi soggetti (qualora il legale rappresentante o il procuratore non intenda dichiarare per conto di terzi, dovrà essere presentata separata dichiarazione dai soggetti interessati):

Nominativi, qualifica, luogo e data di nascita e residenza	Eventuali condanne comminate comprese le condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione	Dichiarazione di completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penale sanzionatoria

- 6) di non incorrere in un motivo di esclusione, di cui all'art. 80, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e precisamente che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti sulla base di quanto dettagliato nella norma citata. *(A seguito della modifica dell'art. 80, comma 4, quinto periodo, del D.Lgs 50/2016, intervenuta con l'applicazione dell'art. 8, comma 5, lett. b) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, l'operatore economico puo' essere escluso dalla partecipazione alla procedura d'appalto se la stazione appaltante e' a conoscenza e puo' adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.)*
- 7) di non incorrere in una delle situazioni costituenti motivo di esclusione, ai sensi dell'art. 80, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e precisamente:
- a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016;
 - b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016 e 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
 - c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
 - c-bis) di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della Stazione Appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure di non aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero di non aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
 - c-ter) di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;
 - c-quater) di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;

- d) che non sussiste una situazione di conflitto di interesse, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 non diversamente risolvibile se non con la non partecipazione alla procedura di gara;
- e) che non sussiste una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto, di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 50/2016 che non possa essere risolta con misure meno intrusive dell'esclusione dalla procedura;
- f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva, di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi, di cui all'art. 14 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- f-bis) di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- f-ter) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
- g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria, di cui all'articolo 17 della Legge 19 marzo 1990, n. 55;
- i) in applicazione delle disposizioni, di cui all'articolo 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili":
- che l'impresa è esente dall'applicazione delle norme, di cui all'articolo 17 della Legge n. 68/1999 avendo alle proprie dipendenze non più di 15 dipendenti;
 - che l'impresa, pur avendo un numero di dipendenti compreso tra 16 e 35, non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2001;
 - che l'impresa è pienamente in regola con gli obblighi di cui alla legge n. 68/1999.
- (indicare specificatamente l'ufficio e la provincia ove ha sede l'impresa da cui risulta l'ottemperanza alle norme della citata Legge): _____;
- l) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203, o, pur essendone stato vittima di aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, (salvo i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689);
- m) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti il fatto che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale;
- 8) in relazione alle disposizioni contenute nell'art 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001:
- di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex-dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultime, ai sensi dell'art 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii;
 - di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex-dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali,

tuttavia negli ultimi tre anni di servizio, non hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultime, ai sensi dell'art 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii;

dichiara di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex-dipendenti pubblici, dopo tre anni da quando gli stessi hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione e quindi nel rispetto di quanto previsto dall'art 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii;

- 9) di essere iscritto alla **White List** della Provincia di _____ con scadenza al _____; oppure di aver presentato domanda di rinnovo alla suddetta **White List** in data _____;
- 10) (*in caso di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale*): di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del Regio Decreto 16.03.1942, n. 267, giusto Decreto del Tribunale di (inserire riferimenti autorizzazione n., data, ecc.) e di partecipare alla presente procedura su autorizzazione del Giudice Delegato, salvo quanto previsto al comma 6 dell'art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016; a tal fine allega la documentazione prevista dal comma 4 del citato art. 186-bis;
- 11) (*in caso di fallimento*): di trovarsi in stato di fallimento giusta sentenza del Tribunale di _____ (inserire riferimenti del fallimento n., data, ecc.) e di partecipare alla presente procedura di gara su autorizzazione del Giudice Delegato _____, salvo quando previsto al comma 6 dell'art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016;
- 12) di essere in possesso di attestazione SOA per le categorie e classifiche richieste nell'Avviso ed in particolare per la cat. OG8 classifica I
ovvero, in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento:
di invocare l'istituto, di cui all'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 in materia di avvalimento per il soddisfacimento dei seguenti requisiti: _____ indicando, quale impresa ausiliaria, l'impresa _____, di cui si allega copia della relativa attestazione SOA e che risulta:
- iscritta alla White List della Provincia di _____ con scadenza il _____;
 - ovvero di aver presentato iscrizione alla White List della Provincia di _____ in data _____;
- 13) che intende riservarsi la facoltà di subappaltare le seguenti lavorazioni: _____
nei limiti del 50%;
- 14) di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
INPS: sede di _____ Matricola n. _____;
INAL: sede di _____ Matricola n. _____;
CASSA EDILE: di _____ Matricola n. _____ e di essere in regola con i relativi contributi;
- 15) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel disciplinare e nella documentazione presente sulla piattaforma informatica STELLA e relativa alla procedura in oggetto;
- 16) che l'impresa è iscritta:
- (per le imprese italiane o di altro Stato membro residenti in Italia) nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di _____;
- (*per le imprese di altro Stato membro non residenti in Italia*) nel registro professionale o commerciale _____ dello Stato di _____ per la seguente attività:
- (NB: l'attività deve essere attinente a quella oggetto dell'appalto)
- Codice attività (obbligatorio): _____

Numero di iscrizione: _____

Data di iscrizione: _____

Durata dell'impresa/data termine: _____

Forma giuridica _____

- 17) di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, e in particolare quella relativa alla viabilità, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati e i prezzi nel loro complesso;
- 18) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella presente lettera di invito, nelle risposte ai quesiti, nello schema di contratto, nella relazione tecnica, nel piano di sicurezza e coordinamento, nei grafici di progetto ed in tutti gli elaborati progettuali indicati come allegati al contratto;
- 19) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
- 20) di accettare, ai sensi dell'art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario;
- 21) dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
- a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;
 - b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione, sia sulla determinazione della propria offerta;
- 22) che l'indirizzo PEC al quale inviare qualsiasi richiesta di chiarimenti, specificazioni di cui potrebbe eventualmente necessitare la Stazione Appaltante ed al quale vanno inviate tutte le comunicazioni di cui all'art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016 è il seguente:
- 23) autorizza, qualora un partecipante alla procedura eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura;

oppure

- non autorizza, qualora un partecipante alla procedura eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la Stazione Appaltante a rilasciare copia delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata, ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a) del Codice;
- 24) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente procedura, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo Decreto, nonché del Regolamento (CE);
- 25) che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a _____ e che la composizione del raggruppamento è la seguente:

n.	Denominazione	Sede legale

26) (nel caso di consorzi stabili e quelli di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016) di concorrere per i seguenti consorziati (indicare denominazione, sede legale e codice fiscale di ciascun consorziato):

n.	Denominazione	Sede legale

- copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- qualora le dichiarazioni e/o le attestazioni e/o l'offerta siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale), copia conforme all'originale della procura oppure del verbale di conferimento che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell'atto notarile; oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura ovvero copia della visura camerale.

(luogo) (data) (sottoscrizione)

(ai sensi dell'art. 38, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000 il legale rappresentante-sottoscrittore allega semplice copia fotostatica di un proprio documento di identità in corso di validità)

N.B. La domanda di partecipazione è sottoscritta digitalmente, **a pena di esclusione**:

- in caso di **impresa singola, dal rappresentante legale del concorrente**;
- nel caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti**, dalla **mandataria/capofila**.
- nel caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti**, da **tutti i soggetti** che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di **aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete** si fa riferimento alla disciplina prevista per i **raggruppamenti temporanei di imprese**, in quanto compatibile. In particolare:

a. *se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica*, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. *se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica*, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. *se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria*, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara. - nel caso di **consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile** di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA

Oggetto: Interventi di cui all'Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n.558 del 15 novembre 2018. Invito, ai sensi del combinato disposto dell'art. 36, comma 2, lett. cs) e dell'art. 1, co. 2 lett. b) del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 e delle deroghe di cui all'O.C.D.P.C. n. 558/2018 art. 4 comma 3, per la presentazione dell'offerta per l'affidamento, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara - per l'esecuzione dell'intervento codice 631 denominato "Risagomatura scogliere - Completamento interventi di manutenzione delle opere di difesa costiera di Ostia Centro e Ponente e ripascimento ricostruttivo" CUP F87H21001490001- CIG 896703468B

Il sottoscritto _____ nato a _____ () il _____
 residente a _____ () in via/piazza _____ n. _____
 in qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa _____ con sede legale
 a _____ e sede operativa a _____
 codice fiscale _____, partita IVA _____, Pec _____

in nome e per conto di:

1) Impresa Singola:

- Imprenditore individuale, anche artigiani Società per Azioni Società a Responsabilità Limitata Società in Accomandita Semplice Società Cooperativa altro:

2) Consorzio

- Ordinario Società Cooperative di Produzione e Lavoro Imprese Artigiane Stabile

3) Raggruppamento temporaneo di concorrenti

- Costituito Costituendo

4) Rete di impresa

- Costituita Costituenda

5) Geie

di seguito denominata "**Impresa**"

si impegna

ad adempiere alle obbligazioni previste in tutti i documenti di gara relativi all'affidamento, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara - per l'esecuzione dell'intervento codice 631 denominato "Risagomatura scogliere - Completamento interventi di manutenzione delle opere di difesa costiera di Ostia Centro e Ponente e ripascimento ricostruttivo" CUP F87H21001490001- CIG 896703468B nel rispetto di modalità, termini, condizioni e requisiti minimi ivi previsti.

L'Impresa, inoltre, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità

OFFRE

<u>Ribasso unico espresso in percentuale sul corrispettivo posto a base di gara (in CIFRE)%</u>	<u>Ribasso unico espresso in percentuale sul corrispettivo posto a base di gara (in LETTERE)</u>
_____	_____

al netto degli oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso.

L'Impresa dichiara, pena l'esclusione, che ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016, i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, sono pari ad € _____

Dichiara, altresì, che i propri costi della manodopera sono pari ad € _____

L'Impresa dichiara, inoltre:

a. che, l'offerta si intende resa quale ribasso unico espresso in percentuale sull'importo dei lavori posti a base di gara, dopo aver preso piena conoscenza di tutti gli atti tecnici ed amministrativi e di tutte le condizioni contrattuali, per l'aggiudicazione dell'appalto a suo favore ed intendendo compreso e compensato nel prezzo offerto ogni altro onere previsto nel Capitolato;

b. che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa;

c. che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante e/o il Committente;

d. di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nella documentazione di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del contratto e di averne tenuto conto nella determinazione del prezzo offerto;

e. di aver preso conoscenza della situazione dei luoghi nonché di tutte le circostanze generali e delle condizioni particolari che possono influire sulla determinazione del prezzo;

f. che i corrispettivi risultanti dall'applicazione della percentuale di ribasso applicata sono onnicomprensivi di quanto previsto nella documentazione di gara e sono remunerativi;

g. che, in particolare, nei corrispettivi risultanti dall'applicazione nella percentuale di ribasso applicata sono, altresì, compresi ogni onere, spesa e remunerazione per ogni adempimento contrattuale, esclusa l'IVA;

h. di non eccepire, durante l'esecuzione del contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;

i. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a mantenere bloccata la presente offerta, per tutta la durata contrattuale;

j. di applicare le medesime condizioni per gli ulteriori lavorazioni che dovessero essere richieste dal Committente, nel rispetto della legge e di quanto previsto dalla documentazione di gara;

k. di ritenere congruo il corrispettivo posto a base di gara per l'esecuzione dei lavori descritti nella documentazione di gara;

l. di rispettare gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

m. in caso di discordanza tra la riduzione percentuale tempo indicata in cifre e quella indicata in lettere prevale la riduzione indicata in lettere;

Luogo e data _____

Firma _____

Allegare documento di identità del legale rappresentante e firmatario dell'offerta.



OCDPC 558_2018: PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO NEI GIORNI 29 E 30 OTTOBRE 2018.

IL SOGGETTO ATTUATORE - LAVORI PUBBLICI (Decreto Commissario delegato R00041 del 30.01.2019)

LETTERA DI INVITO

Alla Ditta _____

PEC:

Oggetto: Interventi di cui all'Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n.558 del 15 novembre 2018. Invito, ai sensi dell'art. 1, co. 2 lett. b) del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 e delle deroghe di cui all' O.C.D.P.C. n. 558/2018 art. 4 comma 3, per la presentazione dell'offerta per l'affidamento, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara - per l'esecuzione dell'intervento codice 631 denominato "Risagomatura scogliere - Completamento interventi di manutenzione delle opere di difesa costiera di Ostia Centro e Ponente e ripascimento ricostruttivo" CUP F87H21001490001- CIG 896703468B

A seguito dell'individuazione degli operatori economici da invitare alla presente procedura mediante estrazione degli operatori economici da invitare ed estratti dalle White list delle Prefetture di Roma e Frosinone rispettivamente aggiornate al 29/10/2021 e al 29/09/2021 con qualificazione nella categoria OG7 classifica IV o superiore, Codesta impresa è invitata a presentare l'offerta per l'affidamento dei lavori in oggetto, di seguito, meglio specificati.

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: XX.XX.2021 – ore XX:00

1. DEROGHE AL D.LGS. 50/2016

Al fini dell'espletamento della procedura in oggetto si richiamano in generale le ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (da ora in avanti O.C.D.C.P.) relative ai primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici, nei giorni 29 e 30 ottobre 2018, che hanno interessato anche il territorio della Regione Lazio, nonché, in particolare, le O.C.D.P.C. n. 558/2018 art. 4 comma 3 dell'ordinanza suddetta che dispone che i Commissari delegati ed i soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, possono procedere in deroga ai seguenti articoli del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare:

- 32, 33, 34, 36, 70, 72, 73, 76 e 98, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; la deroga all'art. 36, comma 2, lettera a), è consentita nei limiti di € 200.000,00 e quella agli articoli 76 e 98 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da esercitare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;



- 40 e 52, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedono;
- 63, comma, 2 lett. c) relativamente alla possibilità di consentire lo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando, al fine di accelerare la procedura di scelta del contraente e avviare, per ragioni di estrema urgenza a tutela della salute e dell'ambiente, gli interventi infrastrutturali di cui alla presente ordinanza. Tale deroga, se necessaria, potrà essere utilizzata anche per l'individuazione dei soggetti cui affidare la verifica preventiva della progettazione di cui all'articolo 26 comma 6 lett. a) del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016;
- 95, relativamente alla possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso anche al di fuori delle ipotesi previste dalla norma;
- 24, allo scopo di autorizzare l'affidamento dell'incarico di progettazione a professionisti estranei all'ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico - progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;
- 25, 26 e 27, allo scopo di autorizzare la semplificazione e l'accelerazione della procedura concernente la valutazione dell'interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;
- 105, allo scopo di consentire l'immediata efficacia del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'articolo 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016; limitatamente all'indicazione obbligatoria della terna dei subappaltatori di cui al comma 6;
- 157, allo scopo di consentire l'adozione di procedure semplificate e celeri per l'affidamento di incarichi di progettazione e connessi, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dalla presente ordinanza;

co. 5. Fermo restando quanto previsto al comma 3, ai fini dell'acquisizione di lavori, beni e servizi, strettamente connessi alle attività di cui alla presente ordinanza i soggetti di cui all'articolo 1 provvedono, mediante le procedure di cui all'articolo 36 e 63, anche non espletate contestualmente, previa selezione, ove possibile e qualora richiesto dalla normativa, di almeno cinque operatori economici, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'articolo 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016. Ove esistenti, tali operatori sono selezionati all'interno delle white list delle Prefetture.

La stazione appaltante si avvale delle deroghe sopra riportate in virtù della evidente necessità (quale motivazione) di garantire nel più breve tempo possibile gli interventi di salvaguardia della pubblica e privata incolumità e del ripristino delle condizioni di sicurezza, in particolare:

- con riferimento alla deroga all'art. 97, comma 5, decreto legislativo n. 50/2016, si assegnano all'impresa 5 giorni per rispondere per iscritto alle richieste di giustificazioni;
- con riferimento all'art. 32, d.lgs. 50/2016, si procederà alla stipulazione del contratto senza attendere il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo, dando immediata esecuzione al contratto e rinviando la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al momento immediatamente



successivo alla stipula, fermo restando che il contratto sarà risolutivamente condizionato alla verifica degli stessi e che, qualora venga accertato l'affidamento ad un operatore privo dei predetti requisiti, l'amministrazione recederà dal contratto.

2. STAZIONE APPALTANTE

Regione Lazio – il Direttore della Direzione regionale Lavori pubblici, stazione unica appalti, risorse idriche e difesa del suolo in qualità di Soggetto Attuatore degli interventi per l'emergenza maltempo (ex Decreti del Commissario Straordinario n. R00041 del 03/04/2019 e n. R00099 del 10/04/2020) – via Rosa Raimondi Garibaldi 7 – 00145 Roma – - PEC saottobre2018.llpp@regione.lazio.legalmail.it

3. DESCRIZIONE SOMMARIA DEI LAVORI

I lavori previsti in sintesi sono i seguenti: ricarica e la riprofilatura dell'attuale corpo scogliera sommersa e dei pennelli, che sarà quindi realizzato mediante il salpamento degli scogli che si trovano al di fuori della sagoma progettuale e la fornitura in opera di massi naturali di 2^a categoria necessari per ripristinare la sagoma originaria dei pennelli e della scogliera. Per una dettagliata descrizione delle opere, delle modalità di esecuzione dei lavori e delle caratteristiche dei materiali si vedano gli elaborati del progetto esecutivo.

4. OGGETTO, DURATA ED IMPORTO DELL'APPALTO

- 1.1. **Oggetto appalto:** l'appalto ha per oggetto: intervento codice 631 denominato "Risagomatura scogliere - Completamento interventi di manutenzione delle opere di difesa costiera di Ostia Centro e Ponente e ripascimento ricostruttivo" ai sensi ai sensi dell' O.C.D.P.C. n. 558 - *Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteo a partire da ottobre 2018.*
- 1.2. **Tipo di appalto:** sola esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 1, co. 2 lett. b) del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 e delle deroghe di cui all'O.C.D.P.C. 558/2018.
- 1.3. **Il luogo di esecuzione** pennelli posti ad Ostia Centro e della scogliere sommersa che va dal Canale dei Pescatori verso il Porto di Roma.
- 1.4. **Durata dei lavori: 365 (trecentosessantacinque) giorni** naturali e consecutivi dalla consegna dei lavori. Stante l'urgenza dei lavori la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori anche nelle more della stipulazione formale del contratto.
- 1.5. **Ammissibilità di varianti:** al ricorrere dei presupposti e nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 106, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs.50/2016.



- 1.6. **L'importo complessivo dell'appalto**, compresi gli oneri per la sicurezza, IVA esclusa, ammonta ad € 1.902.013,52 di cui € 46.895,51 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA.
- 1.7. **Gli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza** non soggetti a ribasso ammontano ad € 46.895,51.
- 1.8. **L'importo dei lavori**, IVA ed oneri per la sicurezza esclusi, **soggetto a ribasso ammonta ad € 1.855.118,01 oltre IVA.**

Le categorie di lavoro previste nell'appalto sono le seguenti:

<i>descrizione</i>	<i>categoria</i>	<i>classifica</i>	<i>qualificazione obbligatoria</i>	<i>importo (euro)</i>	<i>%</i>	<i>indicazioni speciali ai fini della gara</i>	
						<i>prevalente o scorporabile</i>	<i>subappaltabile (si/no) <40% del contratto</i>
opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica	OG7	IV	SI	€ 1.902.013,52	100%	prevalente	SI – subappaltabile nel limite del 50%
TOTALE					100,00		

2. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45, co. 2 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

In particolare, sono ammessi a partecipare:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con



rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; ovvero i consorzi ordinari non ancora costituiti (in tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il consorzio ordinario e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti);

f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;

Si evidenzia che l'elencazione di cui all'art. 45 del Codice, non è da considerarsi esaustiva e che, ai fini dell'ammissione alla gara, occorre far riferimento alla nozione di operatore economico, così come individuato dalla giurisprudenza europea e nazionale-

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara nell'aggregazione di imprese di rete possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. A questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Inoltre i R.T.I. (costituiti o costituendi), i consorzi ordinari (costituiti o costituendi), le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete e i G.E.I.E dovranno indicare la mandataria e le mandanti specificando ai sensi dell'art. 48, co. 4, le categorie dei lavori e le percentuali delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli componenti il R.T.I. o il consorzio ordinario, le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete o il G.E.I.E.

Ai sensi dell'articolo 83, co. 8, terzo periodo, del Codice dei Contratti, la mandataria in ogni caso deve eseguire i lavori in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.



Ai sensi del medesimo articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti, i consorzi stabili, i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; ai consorziati indicati quali esecutori è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Ai sensi dell'articolo 48, co. 9 e 10, del Codice dei Contratti, è vietata, a pena di esclusione, qualsiasi modificazione alla composizione soggettiva dei R.T.I. e dei consorzi ordinari rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, salvo quanto disposto dall'articolo 48, co. 18 e 19, del Codice dei Contratti.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

I. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

II. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

III. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste



partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

In ogni caso si applica l'articolo 48 del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 37 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 30 luglio 2010, n. 122), gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al D.M. del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al D.M. del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001, devono essere in possesso, a pena di esclusione dalla presente procedura, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 14 dicembre 2010.

Ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

3. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

L'operatore economico dovrà:

- essere in possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale di cui al successivo punto **6.1 di cui all'art. 80 del Codice.**
- essere in possesso dei **requisiti di idoneità professionale, di cui al punto 6.2;**
- essere in possesso dei requisiti di **capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale di cui al punto 6.3;**

Ai sensi dell'articolo 85, co. 5, del Codice dei Contratti, la stazione appaltante può chiedere agli operatori economici, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura medesima.

In ogni caso, ai sensi del medesimo articolo 85, co. 5, del Codice dei Contratti, la stazione appaltante richiederà all'aggiudicatario, di presentare documenti complementari aggiornati. La stazione appaltante può invitare gli operatori economici a integrare i certificati richiesti ai sensi degli articoli 86 e 87 del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 83, co. 7, del Codice dei Contratti, l'operatore economico dovrà dimostrare il possesso dei requisiti suindicati mediante i mezzi di prova di cui all'articolo 86, co. 4 e 5, del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 80, co. 12, del Codice dei Contratti, in caso di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'ANAC, che, se ritiene che le dichiarazioni o la documentazione siano state rese con dolo o colpa grave, in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione



di falsa documentazione, dispone l'iscrizione dell'operatore economico nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, del medesimo articolo 80 del Codice dei Contratti, fino a due anni, decorsi i quali l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

In ogni caso, ai sensi dell'articolo 80, co. 5, lett. f-bis), del Codice dei Contratti, l'operatore economico che presenti documentazione o dichiarazioni non veritiere sarà escluso dalla procedura di gara in corso.

6.1. Requisiti di partecipazione di ordine generale

A pena di esclusione, l'operatore economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- i. insussistenza, nei propri confronti, delle cause di esclusione previste dall'articolo 80 del Codice dei Contratti;
- ii. insussistenza, nei confronti di alcuno dei soggetti di cui all'articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti, delle cause di esclusione previste dall'articolo 80 del Codice dei Contratti;
- iii. insussistenza, nei confronti dei subappaltatori, delle cause di esclusione previste dall'articolo 80, del Codice dei Contratti;
- iv. non ricorrenza del divieto di cui all'articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti;
- v. insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 53, co. 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- vi. non ricorrenza del divieto di cui all'articolo 24, co. 7, del Codice dei Contratti.

A seguito della modifica dell'art. 80, comma 4, quinto periodo, del D.Lgs 50/2016, intervenuta con l'applicazione dell'art. 8, comma 5, lett. b) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, l'operatore economico può essere escluso dalla partecipazione alla procedura d'appalto se la stazione appaltante e' a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purchè l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.";

Il requisito generale relativo all'assenza delle cause di esclusione ex art. 80 del Codice deve essere soddisfatto e, quindi, dichiarato:

- da ciascun concorrente singolo;
- da ciascuna delle imprese raggruppande o raggruppate in caso di R.T.I. (sia costituito che costituendo);



- da ciascuna delle imprese consorzianti o consorziate in caso di consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del Codice (sia costituito che costituendo);
- da ciascuna delle imprese retiste ai sensi dell'art. 45, co. 2, lett. f), del Codice;
- da ciascuno dei componenti del GEIE di cui all'art. 45, co. 2, lett. g), del Codice;
- dal Consorzio e da tutte le imprese indicate quali esecutrici nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice

6.2. Requisiti di idoneità professionale

- **Iscrizione, a pena di esclusione, nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato ed agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.**

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

6.3. Requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico professionale

A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 83, co. 2, e 216, co. 14, del Codice dei Contratti, l'operatore economico dovrà possedere l'attestazione di qualificazione rilasciata da una **SOA**, regolarmente autorizzata, in corso di validità, per l'esecuzione delle prestazioni di costruzione nelle categorie e nelle classifiche adeguate nelle seguenti lavorazioni, ai sensi dell'articolo 61 del Regolamento di cui al DPR 207/2010 e in conformità all'allegato «A» al citato Regolamento di cui al DPR 207/2010, nonché alle disposizioni del D.M. 10 novembre 2016 n. 248:

- **Categoria OG7 - Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica, nella classifica IV o superiore - categoria prevalente a qualificazione obbligatoria.**

Si precisa che, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 61, co. 2, del Regolamento di cui al DPR 207/2010, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto. Nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

Si precisa che:

- la certificazione S.O.A. dovrà essere in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui al successivo paragrafo 14, pena l'esclusione, fatto salvo quanto previsto all'art. 76, comma 5, del Regolamento. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale di aver richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza del termine il rinnovo dell'attestazione SOA, pena l'attivazione del soccorso istruttorio;



- gli operatori economici la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA l'effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall'art. 77, comma 1, del Regolamento. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, sanabile con l'attivazione del soccorso istruttorio nel caso di mancata allegazione. Ove, in luogo della verifica triennale alla stessa SOA, venga richiesto il rilascio di una nuova attestazione ad altra SOA, il riconoscimento dell'ultravigenza dell'attestazione SOA scaduta, con conseguente possibilità di partecipare medio tempore alle gare e di stipulare i relativi contratti, è possibile solo qualora la richiesta di rinnovo dell'attestazione venga formulata nel prescritto termine di almeno novanta giorni antecedenti la scadenza dell'attestazione, così come previsto dall'articolo 76, comma 5, del d.P.R. n. 207/2010 (cfr., ANAC Delibera 9 maggio 2018, n. 440 ed ex multis, Pareri n. 54 del 30 settembre 2014 e n. 70 del 14 ottobre 2014);

- i consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto, entro quest'ultimo termine, alla SOA l'adeguamento del proprio attestato a seguito della conoscenza dell'esito positivo delle verifiche in capo alla consorziata cui si riferisce la scadenza. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio.

Nel caso in cui l'attestazione SOA riporti una certificazione di qualità scaduta, la partecipazione alla gara è ammessa solo se l'impresa dichiara e dimostra di aver conseguito, prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, una nuova valida certificazione di qualità e di avere in itinere l'adeguamento della propria attestazione SOA (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 27/10/014, n. 5297; AVCP parere 20/11/2013 n. 190; Id., parere 10/04/2013 n. 45; Id., parere 04/04/2012 n. 55).

I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 61, comma 2, del Regolamento.

4. DOCUMENTAZIONE DI GARA - SOPRALLUOGO

La documentazione di gara comprende:

- Progetto esecutivo, redatto dall'Ing. Giovanni Falco, validato, ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 dal Responsabile del Procedimento, Dott. Antonio Luigi Maietti, in data 04/11/2021 ed approvato con Decreto n. A00172 del 05.11.2021;
- Lettera di invito contenente il disciplinare di gara;
- Domanda di partecipazione;
- Schema di offerta economica;



- Schema di contratto;

Il progetto dell'intervento è disponibile e scaricabile entro 7 giorni dalla trasmissione della presente al seguente link:

Comunque sarà possibile chiedere copia della documentazione di progetto oltre il suddetto termine, mediante richiesta al RUP Dott. Antonio Luigi Maietti alla casella di posta: amaietti@regione.lazio.it;

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 1, lett. b) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, ai fini della presentazione dell'offerta non è previsto alcun sopralluogo obbligatorio, considerato che la documentazione progettuale relativa all'intervento e messa a disposizione dei concorrenti, secondo le modalità riportate al capo precedente, è tale da consentire la corretta formulazione dell'offerta e considerato, altresì, lo stato di emergenza sanitaria ancora in atto con le conseguenti limitazioni alla libertà di circolazione a tutela dell'incolumità e della salute pubblica.

5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

9.1. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso); a tale fine, le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
- b) potranno essere sottoscritte da procuratori dei legali rappresentati ed, in tal caso, va allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
- c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza. La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000.

9.1. Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante.

6. COMUNICAZIONI E CHIARIMENTI

9.1. E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo di posta elettronica di cui al punto 7. Entro 5 giorni



antecedenti la scadenza della presentazione dell'offerta. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura saranno comunicate, ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, in forma anonima, a tutti gli invitati alla procedura di affidamento.

9.2 Salvo quanto disposto nei precedenti punti 8.1 e 8.2, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la stazione appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuati qualora resi all'indirizzo di posta elettronica certificata - PEC il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC, o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate al Responsabile del procedimento di selezione (RUP); diversamente, la Regione Lazio – Soggetto attuatore delegato per l'emergenza maltempo, declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

9.3. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

10. SUBAPPALTO

10.1 Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105, comma 4 del Codice. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per quelle categorie a qualificazione obbligatoria non possedute dal partecipante, comporta l'esclusione dalla gara.

Si precisa che:

a) ai fini di quanto previsto dall'art. 105, comma 2 del Codice le categorie dei lavori per le quali è ammesso il subappalto sono quelle specificate nel precedente paragrafo 4.

b) Categoria Prevalente: OG7 nel limite del 50%

11. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice ed attestarne il possesso mediante apposita dichiarazione.



Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

12. ULTERIORI DISPOSIZIONI

- 12.1 Il Soggetto attuatore si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del codice civile nel caso in cui, ***“nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relativamente all'affidamento e alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis del codice penale”***.
- 12.2 Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua ed in base ad elementi specifici, non appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97, comma 6, ultimo periodo del Codice. **La stazione appaltante prevede l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2 o comma 2-bis del D.lgs 50/2016.** Comunque l'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse **è inferiore a cinque** (ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 76 del 2020) (Nel caso in cui le offerte dovessero essere inferiori a 10, per le esigenze di estrema urgenza esposte al punto 1, la Regione Lazio – Soggetto attuatore Delegato per l'emergenza maltempo, ai fini della presente procedura, si avvale anche della deroga di cui all'articolo 4, comma 7, dell'O.D.C.P.C. n. 558/2018, per la verifica delle offerte anomale, richiedendo, pertanto, le necessarie spiegazioni per iscritto ed assegnando



al concorrente un termine compatibile con la situazione emergenziale in atto e comunque non inferiore a **5 giorni**.

- 12.3 È facoltà della Stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara, qualora nessuna offerta venga ritenuta dalla Regione Lazio Soggetto attuatore delegato per l'emergenza maltempo conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice; se la gara è già stata aggiudicata, è facoltà della Regione Lazio - Soggetto attuatore delegato di non stipulare il contratto d'appalto. Ai sensi dell'art. 94, comma 2, del Codice, la Regione Lazio il Soggetto attuatore delegato, può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta, se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del Codice.
- 12.4 Nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, la Regione Lazio Soggetto attuatore delegato, motivatamente può sospendere, rinviare o annullare il procedimento di aggiudicazione senza che le imprese concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.
- 12.5 L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nella lettera di invito per la scadenza della presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, il Soggetto attuatore delegato emergenza maltempo potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare, con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata dal Soggetto attuatore delegato emergenza maltempo e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia provvisoria prestata in sede di gara fino alla medesima data.
- 12.6 Per le stesse motivazioni legate all'estrema urgenza dei lavori, già rappresentate in premessa, in deroga all'articolo 32 del d.lgs. 50/2016, si procederà alla stipulazione del contratto senza attendere il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo, dando immediata esecuzione al contratto e rinviando la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al momento immediatamente successivo alla stipula. Fermo che il contratto sarà risolutivamente condizionato alla verifica degli stessi e che nel caso in cui venga accertato l'affidamento ad un operatore privo dei predetti requisiti, l'amministrazione recederà dal contratto.
- 12.7 Ai sensi dell'art. 110, comma 1, del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, (salve le ipotesi di cui ai commi 3 e 4 e 5 del medesimo articolo) o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto il Soggetto attuatore delegato emergenza maltempo provvederà a interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un



nuovo contratto alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

12.8 La partecipazione alla presente procedura comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni e gli altri elaborati del progetto esecutivo, nella presente lettera d'invito e suoi allegati;

12.9 Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario;

a) tutte le dichiarazioni richieste:

a.1) sono rilasciate ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso);

a.2) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità;

a.3) devono essere corredate dall'indirizzo di posta elettronica del concorrente, dove la Stazione appaltante può inviare richieste e comunicazioni ai sensi degli artt.76 d.lgs. 50/2016;

a.4) devono essere sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, ognuno per quanto di propria competenza;

b) le comunicazioni della stazione appaltante agli offerenti, in tutti i casi previsti dalla presente lettera di invito, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ad uno dei recapiti indicati dagli stessi soggetti ai sensi della precedente lettera a), punto a.3) o all'indirizzo di posta elettronica certificata dai concorrenti, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato ai sensi dell'art.76, comma 5, del Codice.

c) ai sensi dell'art.76 del Codice e dell'art.6 del d.lgs.7 marzo 2005, n.82, in caso di indicazione di indirizzo PEC le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva/o principale attraverso PEC. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate via PEC all'indirizzo diversamente, l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

d) In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

e) in caso di avvalimento la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

13. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Ai sensi dell'articolo 216, comma 13, del Codice, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà attraverso



L'utilizzo del sistema AVCPass reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (nel prosieguo, ANAC o Autorità) con le delibere attuative n. 111 del 20 dicembre 2012 e n. 157 del 17/02/2016. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS Operatore economico presso, secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.b, della succitata delibera n.157/2016, da produrre in sede di partecipazione alla gara, come specificato dal successivo paragrafo. In ogni caso, qualora si riscontrassero inadeguatezze del sistema, la stazione appaltante si riserva la possibilità di effettuare in via documentale le verifiche dei requisiti generali e speciali

14. FINANZIAMENTO E PAGAMENTI

L'appalto è finanziato con Fondi della contabilità speciale dell'emergenza maltempo 2018.

Il pagamento delle prestazioni contrattuali è previsto "a corpo" e sarà effettuato come previsto dallo Schema di Contratto. E' inoltre prevista, dal combinato disposto, ai sensi dell'art. 35 comma 18 e art. 207, comma 1, del decreto Rilancio, tenendo conto delle risorse disponibili della stazione appaltante, la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 30% dell'importo contrattuale da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

15. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 4, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016.

16. PAGAMENTO IN FAVORE DELL'AUTORITÀ

I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'ANAC, per un importo pari ad € 140/00 (euro centoquaranta/00) scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell'Autorità n. 163 del 22/12/2015.

17. CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA E CAPACITÀ TECNICO ORGANIZZATIVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 84 del Codice e dell'art. 61 del Regolamento, tuttora in vigore in forza della disposizione transitoria di cui



all'art. 216, comma 14, del Codice, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere, come richiesto dal precedente paragrafo 4.8;

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'individuazione dell'offerta migliore sarà determinata col criterio del minor prezzo, mediante ribasso unico percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara ai sensi dell'art. 95, comma 4 del Decreto Legislativo 50/2016 e dell'art. 1, comma 3, del Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020.

La stazione appaltante prevede l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2 o comma 2-bis del D.lgs 50/2016.

Comunque l'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque (ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 76 del 2020) (Nel caso in cui le offerte dovessero essere inferiori a 10, per le esigenze di estrema urgenza esposte al punto 1, la Regione Lazio – Soggetto attuatore Delegato per l'emergenza maltempo, ai fini della presente procedura, si avvale anche della deroga di cui all'articolo 4, comma 7, dell'O.D.C.P.C. n. 558/2018, per la verifica delle offerte anomale, richiedendo, pertanto, le necessarie spiegazioni per iscritto ed assegnando al concorrente un termine compatibile con la situazione emergenziale in atto e comunque non inferiore a 5 giorni.

19. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE

19.1. Il plico contenente l'offerta, a pena di esclusione:

- deve essere **idoneamente sigillato** e deve contenere al suo interno la **busta della documentazione amministrativa (A)** prescritta dalla presente lettera di invito e la **busta dell'offerta economica (B)**;
- deve pervenire, a mezzo delle Poste Italiane S.p.A. oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro le ore **XX:00 del XX.XX.2020**, esclusivamente al seguente indirizzo: **REGIONE LAZIO - Genio civile di Rieti- Via Flavio Sabino, 27 – 02100 - Rieti**. E' facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, orario d'ufficio, presso il protocollo della **REGIONE LAZIO - Genio civile di Rieti**, in Via Flavio Sabino, 27 – 02100 - Rieti. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza.
- deve recare all'esterno le informazioni relative all'operatore economico concorrente, quali denominazione o ragione sociale, indirizzo Pec o numero di fax (in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio, aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete o GEIE, sul plico devono essere riportate le informazioni di tutti i singoli partecipanti) e riportare la seguente dicitura **“Soggetto attuatore delegato per l'emergenza maltempo - presentazione dell'offerta per l'affidamento,**



mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara - dell'intervento codice 631 denominato "Risagomatura scogliere - Completamento interventi di manutenzione delle opere di difesa costiera di Ostia Centro e Ponente e ripascimento ricostruttivo", nonché il giorno e l'ora di scadenza della presentazione delle offerte e la scritta "NON APRIRE".

19.2. Il plico deve contenere al suo interno 2 (due) buste chiuse e sigillate, preferibilmente senza l'utilizzo della ceralacca, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura rispettivamente:

1. "A – Documentazione Amministrativa;

2. "B - Offerta economica".

La mancata sigillatura delle buste "A", "B" inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono cause di esclusione dalla gara.

19.3. **Saranno escluse** le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara. Saranno altresì escluse le offerte inammissibili ai sensi dell'art. 59, comma 4, del Codice.

19.4. Si precisa che la mancata separazione dell'offerta economica dalla documentazione amministrativa ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà **causa di esclusione**.

20. CONTENUTO DELLA BUSTA "A- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

Nella busta "A – Documentazione amministrativa" devono essere contenuti i seguenti documenti:

20.1. **DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**, come da modello allegato, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; alla domanda, deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia conforme all'originale della relativa procura;

20.2. **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'Autorità;

20.3. Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n.445, relativa al possesso dell'attestazione di qualificazione per la categoria richiesta dalla presente lettera. Il possesso può essere comprovato inserendo nella busta "documentazione amministrativa" dichiarazione attestante il possesso **DELL'ATTESTAZIONE S.O.A.**, riportante tutti i contenuti rilevanti dell'originale (rappresentanti legali, direttori tecnici, partecipazione a consorzi, organismo di attestazione emittente, date di emissione e di revisione triennale e scadenza quinquennale, categorie di attestazione e classifiche rilevanti ai fini della partecipazione); in luogo della dichiarazione, il possesso dell'attestazione S.O.A. può essere comprovato mediante allegazione dell'originale o di copia (anche semplice) della medesima attestazione.



20.4. attestazione di avvenuto pagamento del contributo ANAC;

21. CONTENUTO DELLA BUSTA “B - OFFERTA ECONOMICA”

Nella busta B il concorrente dovrà inserire la seguente documentazione:

- **Offerta economica**, redatta su carta intestata sul modello allegato B, datata e sottoscritta, con firma leggibile e per esteso, dal legale rappresentante dell’impresa concorrente, ovvero dal rispettivo legale rappresentante di ogni componente il costituendo Raggruppamento temporaneo di concorrenti, corredata dai documenti d’identità dei sottoscrittori, pena l’esclusione.

L’offerta dovrà riportare il ribasso percentuale offerto sull’importo dei lavori calcolato al netto degli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, fino alla seconda cifra decimale, indicato in cifre e in lettere, in caso di discordanza prevarrà l’importo indicato in lettere.

L’offerta dovrà contenere, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016, la quantificazione, **a pena di esclusione, i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.**

22. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Le operazioni di gara saranno condotte ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016 e delle Linee Guida ANAC n. 4, dal RUP e si svolgeranno secondo le seguenti fasi:

La prima seduta pubblica per l’apertura delle offerte si terrà il giorno **XX.XX.2020** alle ore **XX:00**, presso la Regione Lazio – Genio civile di Rieti- Via Flavio Sabino, 27 – 02100 - Rieti.

23. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio, di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è **causa di esclusione** dalla procedura di gara;



- l'omessa o incompleta, nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a cinque giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Roma, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente nell'ambito della gara cui si riferisce la presente lettera di invito.

Il Responsabile del procedimento è il Dott. Antonio Luigi Maietti, e-mail amaietti@regione.lazio.it

Il Soggetto Attuatore delegato

ing. Wanda D'Ercole

CONTRATTO DI APPALTO

per l'esecuzione dell'intervento codice 631 denominato "Risagomatura scogliere - Completamento interventi di manutenzione delle opere di difesa costiera di Ostia Centro e Ponente e ripascimento ricostruttivo" CUP F87H21001490001- CIG 896703468B

TRA

La Regione Lazio, rappresentata dall'Ing. Wanda D'Ercole,, Direttore della Direzione Regionale Lavori pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse idriche e Difesa del suolo, in qualità di Soggetto attuatore delegato per l'emergenza maltempo del 29 e 30 Ottobre 2018, nominata con Decreto Commissario delegato R00041 del 30.01.2019, domiciliata per la carica presso la sede legale della Regione Lazio, in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 212 munita di firma digitale, la quale interviene al presente atto non in proprio, ma in nome, conto e interesse, nella qualità di Legale rappresentante;

PREMESSO CHE

- con Decreto, n° _____ del _____ è stato nominato _____ quale RUP per la procedura della gara in oggetto;
- a seguito dell'espletamento delle procedure di gara è risultata 1^ classificata per la procedura di gara in oggetto l'Impresa _____, P.IVA/C.F. _____ con sede legale in _____, Via _____, con un ribasso del _____% e pertanto per l'importo contrattuale di € _____=, comprensivo degli oneri della sicurezza pari a € _____=, oltre IVA;
- sono stati effettuati in capo alla suddetta Impresa i controlli per la verifica

dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con esito favorevole e non risultano presentanti nel termine di legge ricorsi avverso l'aggiudicazione definitiva, come da dichiarazione del RUP, prot. n° _____ del _____, in atti;

- con Decreto, n° _____ del _____, è stato approvato il verbale gara e quindi stabilita l'aggiudicazione definitiva.

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. I – Oggetto e ammontare dell'appalto

Il Soggetto attuatore delegato per l'emergenza maltempo 2018, affida all'Impresa _____ S.r.l., P.IVA/C.F. _____ con sede legale in _____, Via _____, che accetta e si obbliga ad effettuare, i lavori di ripristino officiosità dell'alveo e interventi puntuali di sistemazione spondale -Tratti urbanizzati del fiume Velino per l'importo complessivo di € _____ = (_____), inclusi oneri della sicurezza pari a € _____ =, IVA esclusa.

Il corrispettivo dell'appalto è determinato a misura.

L'appaltatore si impegna ad eseguire i lavori di che trattasi alle condizioni di cui al presente contratto e secondo le indicazioni e prescrizioni degli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Le specifiche tecniche in base alle quali devono essere realizzati i lavori di cui al presente contratto sono contenute negli elaborati posti a base di gara nonché nell'offerta economica presentate in sede di gara dall'aggiudicatario, che costituiscono parte integrante e sostanziale di questo contratto, anche se non materialmente allegati. L'Impresa esecutrice garantisce che quanto è

oggetto del presente contratto sarà realizzato in conformità alle norme in vigore ed alle caratteristiche riportate nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 2 - Cauzione definitiva e Polizza assicurativa

A garanzia degli obblighi assunti col presente contratto l'Impresa, ai sensi dell'art. 103 e 93, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016, ha provveduto a costituire la relativa polizza fidejussoria n° _____ del _____, rilasciata dalla _____, P. IVA _____, con sede legale in _____, per un importo totale pari ad € _____=.

Ai sensi dell'art. 103 c. 7 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'Appaltatore ha provveduto a stipulare apposita polizza assicurativa rilasciata dalla _____, con sede legale in _____, Polizza n° _____ del _____ per l'importo di € _____=, e per un massimale pari a € 2.000.000,00=, che rende

indenne la Stazione Appaltante da danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza copre inoltre i danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Tali polizze, emesse a favore della stazione appaltante agli effetti e per l'esatto adempimento degli obblighi assunti dall'Impresa in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di che trattasi, sono custodite agli atti dal RUP.

Art. 3 – Norme e condizioni che regolano il rapporto contrattuale

L'effettuazione del lavoro viene concessa ed accettata sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dai seguenti atti e documenti che,

anche se non materialmente allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto:

- Progetto esecutivo approvato con determinazione n° _____ del _____, composto dagli elaborati elencati nella Determinazione stessa;
- lettera d'invito e suoi allegati;
- Offerta economica presentata in sede di gara, che con la sottoscrizione del presente contratto si intende qui confermata;
- polizza fidejussoria n° _____ del _____, rilasciata dalla _____.

Le modalità tecniche e amministrative per l'esecuzione, le misurazioni, le garanzie e quanto altro sono quelle specificate nei suddetti documenti, ovvero nel presente contratto. I suddetti documenti contrattuali, controfirmati dalla Stazione Appaltante e dall'Impresa, anche se non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto. L'Impresa dichiara di ben conoscere i documenti di cui sopra. Resta in ogni caso inteso che, per quanto non espressamente regolato dai documenti di cui sopra, valgono le disposizioni vigenti in materia di Lavori Pubblici (D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., D.P.R. 207/2010 per le parti non abrogate dal D.lgs. 50/2016, D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.).

Tutte le prescrizioni tecniche e la descrizione delle lavorazioni formanti oggetto dell'affidamento risultano nei documenti, parte integrante e sostanziale del presente contratto, di cui all'art. 2, che l'Impresa dichiara di ben conoscere ed accettare senza riserva alcuna.

Art. 4 – Termini di esecuzione e penali

L'Appaltatore deve dare ultimate tutte le opere appaltate, entro il termine di **giorni** () naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla consegna dei lavori anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.

In caso di ritardata esecuzione dei lavori, sarà applicata una penale giornaliera pari al 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale dell'appalto. Al raggiungimento dell'ammontare delle penali pari al 10% (dieci per cento) dell'importo netto dell'appalto, è facoltà della Stazione Appaltante recedere dal contratto.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

Art. 5 – Pagamenti

All'Appaltatore, verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di stato di avanzamento dei lavori di importo netto pari a **€ 300.000,00 (Euro centocinquantamila/00)**. Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale. Ai sensi dell'art 35 c.18 del D.lgs. 50/2016 e successive mm. e ii., è inoltre prevista la corresponsione in favore

dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 20 per cento dell'importo contrattuale. Tale percentuale può raggiungere il 30% ai sensi dell'art. 207 del decreto "Rilancio".

Per quanto concerne l'obbligo di corrispondere l'anticipazione si terrà conto della modifica dell'art. 35 comma 18 del dlgs 50/2016, disposta dall' art. 91, comma 2, del D.L. n. 18/2020, disponendo che l'erogazione dell'anticipazione del prezzo a favore dell'appaltatore è consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza. L'erogazione dell'anticipazione, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

L'Impresa, nel suo esclusivo interesse, si obbliga a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante la cessazione o la decadenza dell'incarico delle persone indicate all'art. 10 del presente contratto, per qualsiasi causa intervenuta e anche se ciò sia stato pubblicato nei modi di legge, esonerando l'Amministrazione da ogni responsabilità per pagamenti a persone non più autorizzate a riscuotere.

Art. 6 – Conto finale e certificato di regolare esecuzione

Il conto finale dei lavori e il certificato di regolare esecuzione saranno redatti in conformità a quanto stabilito dal Decreto del Ministero delle infrastrutture, del 7 marzo 2018, n. 49.

Si procederà all'emissione del titolo di spesa per la liquidazione della rata di saldo successivamente all'approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione da parte della Stazione Appaltante, ove

nulla ostenzione nei riguardi di eventuali atti impeditivi, previa costituzione di una cauzione o garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa da parte dell'appaltatore ai sensi dell'articolo 103 co. 6, del D.Lgs. 50/2016. Fino alla data di detto rilascio, l'Impresa sarà responsabile della conservazione delle opere eseguite affinché le stesse non siano danneggiate da terzi.

Art. 7 - Responsabilità verso terzi

L'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dell'appalto e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

Art. 8 - Domicilio legale

Agli effetti del presente contratto l'Impresa elegge il proprio domicilio legale.

Art. 9 - Subappalto

Ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti. Pertanto il subappalto è consentito nei limiti del 50% della categoria prevalente ed alle condizioni stabilite dalla normativa che regola la materia, previa autorizzazione del Committente purché:

- l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- il subappaltatore sia qualificato per l'esecuzione delle prestazioni ogget-

to di subappalto e non sussistono a suo carico i motivi di esclusione di cui all'articolo 80;

- all'atto dell'offerta l'appaltatore abbia indicato le prestazioni che intende subappaltare;
- l'appaltatore dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.

È fatto obbligo all'Aggiudicatario di trasmettere al Committente, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate dei subappaltatori entro il predetto termine, il Committente sospenderà il successivo pagamento a favore dell'appaltatore.

Con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, il Direttore dei Lavori provvederà a:

- verificare la presenza sul luogo dell'esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati al Committente, ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice;
- controllare che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
- registrare le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, a determinare la misura della quota corrispondente alla pre-

stazione oggetto di contestazione;

- provvedere, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle disposizioni di cui all'art. 105 del Codice.

- Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Salvi i casi di cui all'art. 105, comma 13, del Codice, il Committente non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti. L'Aggiudicatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'Aggiudicatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'Aggiudicatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice Civile con il titolare del subappalto o del cottimo.

Il Committente provvede al rilascio dell'autorizzazione entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine, senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

È fatto obbligo all'Aggiudicatario di comunicare al Committente, per tutti i sub-contratti stipulati, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto e l'oggetto della prestazione affidata.

Nel caso in cui l'esecutore, in sede di gara, abbia fatto ricorso all'istituto dell'avvalimento previsto dall'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016, il Committente, per il tramite del Direttore dei Lavori, ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento e con qualsiasi mezzo l'effettiva disponibilità ed utilizzo dell'Impresa avvalente di tutte le risorse necessarie di cui è carente, appartenenti all'Impresa ausiliaria.

In particolare l'Impresa avvalente dovrà avere la possibilità, per l'intera durata dell'appalto, di disporre immediatamente e senza ritardi di mezzi, stru-

menti, attrezzature e quant'altro, in disponibilità dell'Impresa ausiliaria, necessario per la corretta esecuzione delle prestazioni nel rispetto dei tempi di esecuzione.

L'accertamento da parte del Direttore dei Lavori di prestazioni non eseguite a regola d'arte da parte dell'esecutore avvalente oppure di ritardi sul cronoprogramma dovuti al mancato utilizzo di mezzi idonei o la semplice constatazione della mancata disponibilità da parte dell'Impresa avvalente di tutte le risorse dell'Impresa ausiliaria darà facoltà al Committente, senza obbligo di ulteriore motivazione, di procedere alla risoluzione del contratto in danno per grave inadempimento, ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 10 - Spese di contratto, imposte e tasse

Tutte le spese contrattuali, di bollo, di registro, tasse e conseguenti, sono a carico dell'Impresa appaltatrice, nessuna esclusa, comprese quelle per la sua eventuale registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, in quanto i lavori appaltati sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 n. 633, che resta a carico della stazione appaltante.

Art 11 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Il contraente assume l'obbligo di adempiere a tutti gli oneri di tracciabilità dei flussi finanziari espressamente indicati nella L. 136/2010. A tal fine, per le movimentazioni finanziarie attinenti al presente contratto, utilizzerà il conto corrente identificato dal seguente codice IBAN: _____ sul quale l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio accrediterà il corrispettivo previsto del presente atto.

Ai sensi dell'art. 3 c. 7, L. 136/2010, il contraente individua i Sig.ri:

- _____;

le persone delegate ad operare sul sopra indicato conto. Nel caso in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi degli istituti bancari o delle poste, ovvero i movimenti finanziari relativi al presente contratto non vengono effettuati secondo gli strumenti ivi previsti, il contratto si risolve automaticamente, secondo quanto disposto dall'art. 3 co. 8 L. 136/2010.

In caso di mancato inserimento delle clausole concernenti gli adempimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il contratto di subappalto, laddove previsto, è viziato da nullità assoluta; in caso di violazione degli obblighi ivi contenuti, detto contratto si risolve automaticamente e il contraente non inadempiente ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e all'Ufficio territoriale del governo ai sensi dell'art. 3 co. 8 L. 136/2010.

Art. 12 - Controversie

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 209, comma 2, D.lgs. n. 50/2016, ha escluso la possibilità di deferire ad arbitri le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del presente contratto.

Trova, in ogni caso, applicazione l'art. 205, D.lgs. n. 50/2016, che prevede la possibilità di addivenire ad accordi bonari qualora, in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5% ed il 15% dell'importo contrattuale, secondo quanto disposto dall'art. 205, commi 2 - 7, D.lgs. n. 50/2016.

Il Foro competente è quello di Roma.

Art. 13 - Risoluzione del contratto e recesso unilaterale del committente

È facoltà del Committente risolvere il contratto quando l'Impresa si renda responsabile di ritardi pregiudizievoli per il buon esito dell'opera, contravenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente contratto o ad istruzioni legittimamente impartite dal RUP, e/o comunque ponga in essere un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali.

Il Committente, ai sensi dell'art. 109 del Codice, può unilateralmente recedere dal contratto versando all'Affidatario il corrispettivo per le attività svolte quantificate forfettariamente in proporzione al tempo contrattuale trascorso fino alla data di comunicazione del recesso ed in relazione alla specifica fase di appartenenza delle prestazioni eseguite sino a detta data, oltre al decimo dell'importo del servizio non eseguito. Il decimo dell'importo del servizio non eseguito è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto del servizio eseguito.

Ai sensi degli artt. 108 e 109 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ed ii, il recesso e la risoluzione di cui ai commi precedenti avviene con formale comunicazione scritta indicante la motivazione, con almeno venti giorni di preavviso; per ogni altra circostanza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione dei contratti.

**Art. 14 - Misure di prevenzione della
corruzione e clausola risolutiva espressa**

L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva all'ANAC e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, dei dirigenti di impresa, anche riconducibili alla "filiera delle imprese". Il predetto

adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.

Clausola risolutiva espressa: la stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p.

Art. 15 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento Ue 2016/679, noto come GDPR (General Data Protection Regulation) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, la Stazione Appaltante dichiara che i dati dell'Impresa saranno inseriti ed elaborati nelle proprie banche dati, al fine di gestire i reciproci rapporti contrattuali, comprese le istanze ai fini antimafia e la liquidazione effettuata da parte dell'Amministrazione delle eventuali fatture presso gli istituti bancari segnalati dall'Impresa stessa. L'Impresa ha il diritto di conservazione, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione ed opposizione al trattamento dei

dati stessi, secondo quanto previsto dal GDPR 2016/679. Resta espressamente inteso che l'Impresa, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.

Titolare delle banche dati di rilievo, ai fini del presente atto, è la Regione Lazio così come costituita in testa del presente atto e Responsabile del Trattamento è il Direttore della Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo.

Art. 17 Disposizioni di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nei documenti sopra indicati, le parti fanno riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per la parte ancora in vigore ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 50/2016, al D. Lgs. 81/2008 e agli allegati lettera di invito/disciplinare di gara e Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

Art. 18 - Disposizioni finali

1) Tabella informativa del cantiere di lavoro.

Nel cantiere dovranno essere installate e mantenute, durante tutto il periodo d'esecuzione dei lavori, apposite tabelle ai sensi dell'art 63.2 lettera d) del CSA. Tutti gli oneri relativi alla fornitura, installazione o mantenimento della tabella sono a carico dell'appaltatore.

2) Piano Operativo di Sicurezza.

L'Impresa è tenuta alla scrupolosa osservanza dei disposti contenuti nel piano delle misure per la sicurezza fisica degli operai ed agli adempimenti previdenziali ed assicurativi, nonché alle disposizioni del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..

Il presente atto viene regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo attraverso l'apposizione di contrassegni telematici per l'importo dovuto per legge, che vengono apposti sulla copia analogica del presente contratto ed allegati, conservata agli atti della struttura della Direzione Regionale Lavori pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse idriche e Difesa del suolo della Regione Lazio.

Il presente Contratto, composto di n° ___ pagine numerate, unitamente agli atti richiamati, è confermato e sottoscritto per accettazione, dalle Parti con firma digitale.

L'Impresa

Il Soggetto Attuatore

Ing. Wanda D'Ercole